



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 102/2022 DEL 16.11.2022

PORTO DI ORTONA

TEMPORANEA INTERDIZIONE AREE DEMANIALI PORTUALI

RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività



commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA la nota prot. 25332-16.11.2022 della locale Autorità Marittima, assunta al prot. ARR 14112-16_11_2022, indirizzata alla Questura di Chieti ed al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e per quanto di competenza a questo Ente, recante informativa circa al rinvenimento di un residuo bellico, impigliato tra le maglie di una rete durante una battuta di pesca, nell'ambito portuale di Ortona, ora ubicato presso il ciglio banchina del Molo Mandracchio del sorgitore, con allegazione planimetrica ed indicazione, ai fini della interdizione delle aree in via prudenziale, di una fascia di sicurezza non inferiore ai 10 metri intorno al punto riportato nello stralcio planimetrico compiegato;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento di polizia marittima atto ad inibire l'accesso ed il transito delle aree interessate dalla presenza dell'ordigno in argomento al fine di assicurare le indefettibili esigenze di tutela della pubblica incolumità e di tutela della sicurezza, nelle more dell'intervento delle Autorità di Pubblica Sicurezza all'uopo preposte;

VISTI l'art. 30 Cod. Nav. e l'art. 59 Reg. Cod. Nav.;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, dalla odierna giornata 16.11.2022 fino al termine delle operazioni di rimozione, disinnescamento e/o brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto presso il Porto di Ortona, per esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di incolumità, è inibito l'accesso ed il transito alla banchina del Molo Mandracchio del porto di Ortona negli spazi demaniali marittimi individuati nella planimetria allegata in uno al presente provvedimento ed in quelli immediatamente limitrofi, assicurando una fascia di sicurezza di almeno 10 metri rispetto al punto di attuale ubicazione dell'ordigno.

A cura della locale Autorità Marittima, durante lo svolgimento delle operazioni di rimozione, disinnescamento e/o brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto sarà interdetta la navigazione nel tratto di specchio acqueo interessato prospiciente la suddetta area per le medesime esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

ORDINA



Art. 1 Norme relative agli accessi ed alla mobilità di mezzi e persone ed alla definizione degli spazi a terra

L'area demaniale marittima individuata nella planimetria allegata con una fascia prudenziale di almeno 10 metri rispetto al punto di attuale ubicazione del residuo bellico è destinata alla cinturazione ed al presidio a cura delle Forze dell'Ordine del residuo bellico accidentalmente rinvenuto ed allo stato ubicato presso la banchina Mandracchio del Porto di Ortona, nonché alle attività che verranno poste in essere dalla preposta sezione degli artificieri che provvederanno alle attività di competenza per la messa in sicurezza dell'area medesima ed il ripristino delle ordinarie condizioni di fruibilità della banchina per gli ordinari usi pubblici del mare.

L'accesso ed il transito alla banchina Mandracchio del porto di Ortona negli spazi demaniali marittimi individuati nella planimetria allegata in uno al presente provvedimento ed in quelli immediatamente limitrofi sono interdetti in ragione delle attività di disinnescamento dell'ordigno bellico rinvenuto per tutto il tempo di svolgimento delle stesse e fino alla loro conclusione.

Art. 2 Osservanza delle prescrizioni e controlli

L'Autorità Marittima designata e le Forze dell'Ordine avranno il compito di verificare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di adottare, ove necessario, misure prescrittive più stringenti a presidio dell'interesse pubblico, della pubblica incolumità e di tutela della sicurezza.

Art. 3 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze> oltre che con la formale comunicazione alla Organizzazione ed alle Amministrazioni competenti.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

Ancona, 16.11.2022

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

V° Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà

V° Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino